



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Federico Sinicato

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Proc. n. 15S/2018 a carico di Rodolfo Mainoli

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Roberto Borro, Direttore del Golf dei Laghi, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Rodolfo Mainoli;
- che nel citato rapporto informativo si contesta al Sig. Mainoli che, in occasione della gara All Inclusive Golf Challenge disputatasi in data 12.05.2018 presso il Golf dei Laghi, avrebbe consegnato uno score alterato e non veritiero nell'indicazione dei colpi giocati alla buca 4 e alla buca 8;
- che all'udienza del 4 giugno 2018 è comparso il Sig. Mainoli e ha depositato breve dichiarazione difensiva scritta che aveva inviato nei giorni precedenti alla Segreteria degli Organi di Giustizia e ha reso dichiarazioni a verbale.

motivi della decisione

Il fatto è provato senza possibili fraintendimenti dalle dichiarazioni del Direttore Roberto Borro e dell'Arbitro Luca Angelini presenti alle suddette buche.

La spiegazione adotta dall'incolpato in merito alla sua abitudine di consegnare con NR lo score delle gare giocate nel giorno antecedente quello di una gara importante appare del tutto insufficiente a giustificarne la condotta.

Dal rapporto informativo risulta, infatti, che la correzione alla buca 4 è stata suggerita al marcatore al momento della correzione finale degli scores mentre la correzione alla buca 8 non è stata neppure concordata ed è frutto di autonoma decisione del Mainoli.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Gli illeciti di cui all'art. 17 lett. a) e lett. d), pertanto, sono stati certamente commessi volontariamente anche nel caso in cui il giocatore avesse ipotizzato di consegnare lo score con l'indicazione NR poiché, nei fatti, hanno comportato un miglioramento del risultato acquisito in gara.

Malgrado la obiettiva gravità dei fatti commessi, la leale ammissione di colpa formulata all'udienza e nella memoria scritta inducono a mantenere la sanzione vicina ai minimi edittali e, per questi motivi, il Giudice Territoriale, ritenuta la responsabilità per i fatti contestati

DICHIARA

il Sig. Rodolfo Mainoli responsabile degli illeciti contestati per aver “consegnato lo score con l'indicazione errata dei colpi giocati alla buca 4 e per aver corretto il risultato annotato alla buca 8”, con l'effetto della conseguente alterazione del risultato effettivamente conseguito.

Ritenuta più grave l'ipotesi di cui all'art. 17 lett. d)

IRROGA

al Sig. Mainoli la sanzione della squalifica temporanea per mesi 20 (venti) aumentata di mesi 6 (sei) in ragione della recidiva, con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 26 (ventisei).

Milano, 7 giugno 2018

Avv. Federico Sinicato